Progetto di riforma del DPR 380/2001

Sottogruppo n. 2
Sicurezza delle costruzioni

Report dell'attività al 20.09.2018

SCOPO

Formulare una proposta di revisione generale della parte relativa alla "sicurezza strutturale delle costruzioni" nel quadro di una nuova organizzazione del documento normativo di cui alle proposte in atti del Tavolo tecnico in tema di "indice generale".

METODO DI LAVORO

Il GdL 2 ha individuato un indice del proprio lavoro, definendone i limiti e gli ambiti di discussione.
Punto di partenza è stata la circolazione delle informazioni, delle conoscenze, delle esperienze e delle buone pratiche, già presenti negli Enti rappresentati dai vari soggetti componenti il gruppo.
Da questa base si è articolata la discussione che ha prodotto, allo stato, gli esiti di seguito riportati.
L'indice sintetico dei principali argomenti discussi è di seguito riportato :

1. abrogazione legge 1086/71
2. abrogazione legge 64/74
3. Superamento dell'ordinanza DPC n. 3274/2003
4. Allineamento dell'indice della nuova Legge alla normativa europea
5. Rischio e sicurezza
6. Procedure amministrative. Autorizzazione sismica
7. Collaudo statico
8. Collaudo elementi non strutturali
9. Fascicolo del Fabbricato
10. Uniformità ed omogeneità delle procedure amministrative

METODO DI LAVORO

[…]

11. Edifici esistenti :Certificazione di "conformità "
12. Nuove costruzioni : difformità dalla norme tecniche
13. Ed esistenti : difformità – sostanziale conformità
14. Gestione delle varianti
15. Regolarità documentale (ex agibilità)
16. Agibilità post-evento
17. Strutture temporanee
18. Responsabilità figure professionali
19. Interventi sui condomini
20. Obblighi dlgs. 81/88 e NTC 2018
21. Opere Minori
22. Opere eseguite dallo Stato o per conto dello Stato
23. Idoneità statica – sanatorie
24. Procedure di deposito
25. Adeguamento/ revisione delle sanzioni

STATO DELL'ARTE

Allegata Tavola sinottica con l'analisi degli argomenti trattati, gli indirizzi generali, una informazione sullo stato della discussione e del consenso, l'indicazione dell'interfaccia principale con gli altri sottogruppi.

DPR 380/01 PARTE II – TESTO VIGENTE

PARTE II – Normativa tecnica per l'edilizia

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche
Art. 53 (L) - Definizioni
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi
Art. 55 (L) - Edifici in muratura
Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti
Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate
Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
Art. 59 (L) - Laboratori
Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche
Art. 61 (L) - Abitati da consolidare
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici
Art. 63 (L) - Opere pubbliche

Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica

Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
Art. 67 (L-R) - Collaudo statico

Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli
Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori

Sezione III – Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza

OBIETTIVI FONDAMENTALI

OBIETTIVO GENERALE:

estendere il Testo a tutte le costruzioni, quali edifici, infrastrutture, impianti, opere geotecniche ed idrauliche, sia nuove che esistenti

OBIETTIVI PRINCIPALI:

1) proporre una revisione delle Disposizioni di carattere generale contenute nel Capo I, ridefinendo:
 - i contenuti ed i tempi di entrata in vigore delle norme tecniche e dei suoi aggiornamenti, contemplando unitariamente anche i contenuti relativi alle azioni sismiche e alle azioni eccezionali
 - le tipologie di opere ed i sistemi costruttivi, contemplando esplicitamente anche le strutture temporanee
 - gli obblighi dei fabbricanti i prodotti da costruzione, con particolare riferimento ai prodotti e materiali destinati a uso strutturale, e i laboratori ufficiali
 - le procedure da applicare per la realizzazione di opere ed interventi pubblici, statali, da parte delle amministrazioni competenti o dai relativi concessionari, per la realizzazione di opere e interventi da parte del Genio Militare, Vigili del Fuoco e Protezione Civile e per la realizzazione di opere e interventi con contribuzioni statali;

OBIETTIVI FONDAMENTALI

OBIETTIVI PRINCIPALI:

[…]

2) proporre una revisione della Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica contenuta nel Capo II e dei Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche contenuti nel Capo IV, accorpandoli alla luce della classificazione sismica di tutto il territorio nazionale e ridefinendo, pertanto:
 - gli adempimenti relativi alla progettazione, direzione dei lavori, esecuzione e collaudo, distinguendo le procedure per le varianti in corso d'opera da quelle dei progetti, nonché il collaudo degli elementi strutturali dal collaudo degli elementi non strutturali ed impiantistici
 - le competenze e le responsabilità dei committenti, progettisti, direttori dei lavori, esecutori e collaudatori
 - gli adempimenti relativi alla denuncia e all'autorizzazione dei lavori
 - le competenze e le responsabilità degli uffici tecnici regionali e comunali
 - le sanzioni e i conseguenti adempimenti, distinguendo le opere realizzate dalle opere in corso, anche ai fini della loro regolarizzazione amministrativa;
3) proporre una formulazione di articolato relativa all'utilizzazione delle costruzioni, anche temporanea, a complemento delle condizioni per l'agibilità delle costruzioni stesse;
4) proporre una formulazione di articolato relativa al fascicolo delle costruzioni, anche ai fini del controllo e registrazione nel tempo del mantenimento e/o mutamento delle loro prestazioni in funzione dell'uso.

Il Gruppo propone inoltre la riformulazione di un nuovo Testo in linea con il Regolamento UE n. 305/2011 ovvero articolato in funzione dei requisiti delle opere di costruzione

Legge 5 Novembre 1971 n. 1086

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Gazzetta Ufficiale n. 321 del 21/12/1971)

Capo I DISPOSIZIONI PRECETTIVE

Art. 1 - Disposizioni generali

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica.

Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata, in tutto o in parte, da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture, e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 2 - Progettazione, direzione ed esecuzione

La costruzione delle opere di cui all'articolo 1deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo articolo 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato.

Art. 3 - Responsabilità

Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, della osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera

Legge 2 febbraio 1974, n. 64

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 17 - Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti

Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulle fondazioni, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sempreché non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.

Art. 18 - Autorizzazione per l'inizio dei lavori

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente
art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio tecnico della Regione e dell'Ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti. Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma. L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 19 - Registro delle denunzie dei lavori

In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente art. 17. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo art. 29. Titolo III Repressione delle violazioni.

Ordinanza OPCM 3274/2003 – D.L. 248/2007

Ipotesi di «continuità giuridica» tra la previsione delle verifiche contenuta nella "3274" e la successiva disposizione del comma 5 dell'art. 20 del decreto-legge 248/2007.

La 3274 stabilisce che (art. 2):

"6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."

→ **Quale raccordo con il punto 8.4.2 delle NTC2018?**

SOTTOGRUPPO 2 - ARGOMENTO GENERALE: sicurezza stabilità e robustezza delle costruzioni

n.	ARGOMENTO (oggetto)	PROPOSTA/E - INDIRIZZI	NOTE (descrizione)
1	Abrogazione legge 1086/71	Il nuovo testo dovrà avere le caratteristiche di vero e proprio testo unico; pertanto si rende necessario procedere all'abrogazione della legge 1086/71 che allo stato si sovrappone con l'attuale DPR 380/01 con elementi di grande criticità e ambiguità	Es. - è necessaria la chiara ed univoca identificazione del soggetto che scrive ed aggiorna le norme tecniche (il CSLLPP con aggiornamento periodico, di concerto con il Min. Interno e con il Capo del DPC; ecc. - Il nuovo articolato dovrà contenere articoli che garantiscano la continuità e completezza della nuova legge in relazione anche a questa abrogazione - chiarezza su chi presenta le istanze: committente e/o costruttore
2	Abrogazione legge 64/74	Il nuovo testo dovrà avere le caratteristiche di vero e proprio testo unico; pertanto si rende necessario procedere all'abrogazione della legge 64/74,	
3	Ordinanza DPC 3274/2003	Superamento completo dell'Ordinanza 3274/2003 e recepimento degli obblighi di verifica degli edifici strategici e rilevanti all'interno del DPR, opportunamente specificati e adeguati anche in relazione all'esperienza maturata in questi anni	Superamento della doppia fonte normativa che ha dato origine a ambiguità e discordanze con le norme ordinarie

SOTTOGRUPPO 2 - ARGOMENTO GENERALE: sicurezza stabilità e robustezza delle costruzioni

n.	ARGOMENTO (oggetto)	PROPOSTA/E - INDIRIZZI	NOTE (descrizione)
4	Allineamento dell'indice della nuova Legge alla normativa europea	Allineare ai requisiti della normativa europea dei prodotti consente, in un futuro prossimo, l'automatico del requisito di "sicurezza statica e stabilità delle costruzioni" che consiste esattamente nella dichiarazione del soddisfacimento delle norme che regolamentano tale sicurezza.	
5	Rischio e sicurezza	La "sicurezza statica e stabilità delle costruzioni" è basata sulla valutazione del rischio di fallimento. L'argomento non può che essere trattato in maniera probabilistica. Una verifica di sicurezza soddisfatta è esclusivamente garanzia che la probabilità con cui si potrà manifestare il fallimento dell'elemento/costruzione è inferiore alla soglia assunta a riferimento dalle norme tecniche e non già che tale eventualità non possa comunque verificarsi. Il rischio zero non esiste.	Il dispositivo dovrà garantire che ,l'uso di un edificio è automaticamente ammesso quando siano rispettate le norme tecniche per le costruzioni; definire il rischio accettabile, introdurre concetti di analisi costi-benefici.

SOTTOGRUPPO 2 - ARGOMENTO GENERALE: sicurezza stabilità e robustezza delle costruzioni

n.	ARGOMENTO (oggetto)	PROPOSTA/E - INDIRIZZI	NOTE (descrizione)
6	Procedure amministrative Autorizzazione sismica	Eliminare il concetto di "Autorizzazione sismica", anche come adempimento obbligatoriamente preventivo all'inizio delle attività. Il controllo dovrebbe essere esteso al progetto nella sua interezza (non sia quindi effettuato solo nei confronti delle azioni sismiche). Controllo di "conformità alla normativa strutturale" effettuato a campione sui progetti depositati . Il controllo sarà eseguito preventivamente soltanto per le classi d'uso III e IV.	La proposta va nella direzione della semplificazione amministrativa e della chiara responsabilità dei soggetti della filiera.
7	Collaudo statico	Conservare il principio che il collaudo statico riguarda esclusivamente gli elementi strutturali e che deve essere effettuato entro un termine prefissato (oggi 60 gg) dalla relazione a struttura ultimata	L'articolato dovrà essere armonico con le indicazioni generali date in sede di cap. 9 delle NTC 2018 e relativa circolare Si propone di rivedere le caratteristiche del collaudatore introducendo criteri di maggiore imparzialità e terzietà ed essere realmente competente in ambito strutturale. Sviluppo di principi di sussidiarietà con il sistema ordinistico.

SOTTOGRUPPO 2 - ARGOMENTO GENERALE: sicurezza stabilità e robustezza delle costruzioni

n.	ARGOMENTO (oggetto)	PROPOSTA/E - INDIRIZZI	NOTE (descrizione)
8	Collaudo elementi non strutturali	Colmare il vuoto tra la rilevante importanza data dalla norme tecniche agli elementi non strutturali in sede di progettazione e l'assoluta mancanza di controlli certificati sulla rispondenza di dette opere al progetto; opere che intervengo anche molto tempo dopo la conclusione dell'azione del collaudatore statico.	L'idea è quella di evitare di individuare nuove figure e rimandare l'onere al Direttore dei Lavori o eventualmente, per le opere pubbliche, ai collaudatori tecnici amministrativi. In alternativa si può anche immaginare di affidare tale onere al collaudatore statico ma come attività aggiuntiva, temporalmente successiva al collaudo statico . In analogia a quanto avviene per il collaudo statico anche quello per le parti non strutturali deve essere fatto da soggetto terzo.
9	Fascicolo del Fabbricato	L'istituzione di questo adempimento è ritenuta fondamentale; altrettanto fondamentale è che essa non costituisca un nuovo ulteriore onere per il cittadino. L'idea è quella di istituire/utilizzare una nuova/esistente piattaforma informatica su cui sia possibile la archiviazione delle pratiche inerenti le costruzioni e, comunque, quanto meno, in. Prima battuta, quella del deposito al SUAP/Genio Civile per il rilascio della "conformità alla normativa strutturale"., con un as built finale ed il certificato di collaudo statico quando previsto.	Una strada ipotizzata è quella di utilizzare, potenziandolo, il data base dell'Agenzia del Territorio (ex catasto), Ciò, tra l'altro, garantirebbe, in quanto già funzionanti, il rispetto di tutte le policy di gestione della sicurezza, del deposito "certificato" da parte del tecnico, e la profilazione d'accesso a livello di PA e di cittadini

SOTTOGRUPPO 2 - ARGOMENTO GENERALE: sicurezza stabilità e robustezza delle costruzioni

n.	ARGOMENTO (oggetto)	PROPOSTA/E - INDIRIZZI	NOTE (descrizione)
10	Uniformità ed omogeneità delle procedure amministrative	Garantire l'omogeneità sul territorio nazionale della documentazione da presentare ai fini della conformità alla normativa strutturale , per esempio attraverso un modello unico di deposito, condiviso da tutte le regioni e le provincie autonome, recepibile dalla piattaforma informatica di archiviazione delle pratiche di cui sopra	Il nuovo articolato dovrà essere armonico con il cap. 10 e C10 delle NTC 2018 e relativa circolare applicativa
11	Costruzioni esistenti: Certificazione di "conformità "	Definire se tale conformità debba essere rilasciata dal tecnico o dall'Amministrazione Pubblica o da altro soggetto nell'ambito del principio di sussidiarietà.	In ogni caso sancire che, quando un edificio è conforme alle norme tecniche dell'epoca di costruzione, per gli aspetti inerenti la "sicurezza statica e la stabilità della costruzione" non è obbligatorio eseguire interventi per l'adeguamento ai requisiti ed alle prestazioni richieste dalle nuove norme. **IPOTESI DI LAVORO:** A scadenza prefissata prevedere una verifica ai sensi della norma vigente nell'attualità, e una conseguente classificazione rispetto al rischio sismico. Fissare una percentuale minima del rapporto capacità/domanda al di sotto della quale si rende necessario un intervento di miglioramento che riporti la costruzione entro quel limite.

SOTTOGRUPPO 2 - ARGOMENTO GENERALE: sicurezza stabilità e robustezza delle costruzioni

n.	ARGOMENTO (oggetto)	PROPOSTA/E - INDIRIZZI	NOTE (descrizione)
12	Nuove costruzioni : difformità dalla norme tecniche	Sancire, che per le nuove costruzioni, la costruzione non può considerarsi terminata sin quando non è stato effettuato il collaudo statico che attesti che la struttura rispetta le norme tecniche per le costruzioni.	Il nuovo articolato dovrà essere conforme alla Circolare esplicativa delle NTC 2018
13	Ed esistenti : difformità – sostanziale conformità	Individuare una soluzione per le costruzioni esistenti in cui non vi sia stato il pieno rispetto delle norme tecniche dell'epoca di costruzione o, addirittura, in assenza di specifica normativa Occorre fare riferimento all'art. 36 del DPR 380/01 (sanatorie) eliminando il requisito di doppia conformità per gli aspetti strutturali che non ha senso ma è imposto da varie Sentenze della Corte Costituzionale	Ipotesi di lavoro : prevedere una verifica della costruzione solo ai sensi delle NTC18 solo per gli aspetti prestazionali e capacitivi (non dei dettagli esecutivi/geometrici)
14	Gestione delle varianti	Eliminare l'obbligo di presentazione delle varianti in corso d'opera, sostituendolo con l'obbligo di un as built finale	E' fatto salvo ovviamente un procedimento di presentazione di varianti se e quando il committente/progettista/DL lo ritengano necessario in relazione alla natura della variante
15	Regolarità documentale (ex agibilità)	Coordinare l'aspetto dell'agibilità/abitabilità per le questioni edili, impiantistiche e strutturali	E' necessario armonizzare le procedure tipiche dei procedimenti edilizi con la conformità strutturale.

SOTTOGRUPPO 2 - ARGOMENTO GENERALE: sicurezza stabilità e robustezza delle costruzioni

n.	ARGOMENTO (oggetto)	PROPOSTA/E - INDIRIZZI	NOTE (descrizione)
16	Agibilità post-evento	Il nuovo testo dovrebbe con tenere un riferimento anche al caso del post evento calamitoso, legato ai consueti provvedimenti di legge in tema di definizione del cratere, gestione commissariale, ecc.	Normare le procedure speditive, quelle più approfondite ecc., trasferendo nella norma la rilevante esperienza maturata in questi ambito dal DPC
17	Strutture temporanee	Valutare l'eventuale necessità di definire qualche cosa in merito alle azioni per le quali devono essere dimensionate e agli obblighi amministrativi conseguenti. Occorrerà predisporre elenchi esemplificativo o dare criteri, prendendo spunto anche da quanto legiferato dalle regioni	Ad eventuale chiarimento di quanto già previsto in sede di NTC 2018ne circolare illustrativa- La definizione di procedure semplificate o ridotte o nulle per certe particolari tipologie di opere consentirà un vero alleggerimento burocratico
18	Responsabilità figure professionali	Prevedere la limitazione temporale delle responsabilità civile e penale dell'operato dei tecnici che si occupano del requisito inerente la "sicurezza statica e la robustezza della costruzione", incluso la qualificazione delle responsabilità assunte dai dirigenti/funzionari pubblici nel momento ~~del rilascio di autorizzazioni~~ del controllo (es. per costruzioni di classe II,IV) o a valle di controlli a campione.	L'articolato dovrebbe interessarsi della questione tempo e della specificazione di responsabilità solidale tra i vari soggetti, anche in relazione alle disposizioni di legge in tema di assicurazione professionale

SOTTOGRUPPO 2 - ARGOMENTO GENERALE: sicurezza stabilità e robustezza delle costruzioni

n.	ARGOMENTO (oggetto)	PROPOSTA/E - INDIRIZZI	NOTE (descrizione)
19	Interventi sui condomini	Definire procedure specifiche per edifici con proprietà diffuse (condomini) per la definizione di un quadro generale che faciliti la programmazione/attuazione degli interventi dei singoli, garantendo al contempo la cornice in cui detti interventi si inseriscono	Una idea è quella di prevedere un progetto, magari di livello preliminare, per miglioramento/adeguamento, da depositare; ogni intervento parziale dovrà dimostrare la sua coerenza con questo quadro generale
20	Obblighi dlgs. 81/88 e NTC 2018	Armonizzare queste norme in relazione agli obblighi per committenti e datori di lavoro	E' necessario tenere come riferimento le numerose sentenze della Cassazione che contrastano con gli obblighi di intervento previsti in sede di NTC
21	Opere Minori	Definire le opere minori per le quali le procedure sono semplificate o annullate sia in termini di elenchi che di criteri	Utilizzare le buone pratiche già presenti in alcune leggi regionali
22	Opere eseguite dallo Stato o per conto dello Stato	Prevedere per queste opere procedure di deposito e controllo	Nel caso di Infrastrutture lineari che interessano più province/Regioni, potrebbe essere individuato un soggetto coordinatore legato alla natura dello stato-commissario
23	Idoneità statica - sanatorie	Prevedere una specifica procedura per le sanatorie e per le certificazioni di idoneità statica	Di particolare rilievo la questione delle transazioni commerciali per edifici privi di progetto strutturale, collaudo statico, ecc.

SOTTOGRUPPO 2 - ARGOMENTO GENERALE: sicurezza stabilità e robustezza delle costruzioni

n.	ARGOMENTO (oggetto)	PROPOSTA/E - INDIRIZZI	NOTE (descrizione)
24	Procedure di deposito	Definizione del soggetto che riceve il deposito in modo uniforme sul territorio nazionale	E' il tema dello sportello unico, del deposito presso i comuni, ecc.
25	Adeguamento/revisione delle sanzioni	Migliore graduazione delle sanzioni penali previste a carico dei soggetti responsabilità Introduzione della sanzione amministrativa per violazioni minori Introduzione della sanzione disciplinare su segnalazione agli ordini Disciplinare e aggiornare la procedura successiva alla violazione penale (sospensione lavori, accertamenti dei fatti, notizia di reato, gestione delle sentenze).	Consentirà di proporzionare meglio la gravità della violazione con la sanzione conseguente.

FOCUS SU RECENTI SENTENZE

- **SENTENZA n.56040/2017 DEL 15 DICEMBRE CORTE DI CASSAZIONE**
 La Corte afferma che solo la zona 4 è a basso rischio e quindi gli interventi in zona 3 dovrebbero essere autorizzati (e non controllati o certificati). Sarebbe quindi opportuno che il D.P.R. 380 chiarisse tale aspetto.

- **SENTENZA n.39335/2018 DEL 31 AGOSTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE**
 Questa sentenza si spinge oltre ad asserire che non esistono interventi strutturali "lievi", introduce anche una lettura restrittiva sugli interventi su elementi non strutturali che possano incidere sul comportamento globale dell'edificio.

- **TRIBUNALE CIVILE DELL'AQUILA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 732 DEL 2018**
 Condanna del Ministero delle Infrastrutture e dell'Interno per il mancato controllo del progetto e delle opere.

BOZZA DI TESTO DELL'ARTICOLATO IN DISCUSSIONE

Il Gruppo propone inoltre la riformulazione di un nuovo Testo in linea con il Regolamento UE n. 305/2011 ovvero articolato in funzione dei requisiti delle opere di costruzione, come segue:

PARTE I – GENERALITÀ

PARTE II – URBANISTICA E TERRITORIO

PARTE III – RESISTENZA E STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI

CAPO I – Disposizioni generali

Ambito di applicazione; Norme tecniche; Zonizzazione sismica del territorio; Tipologie e categorie di costruzioni; Classificazione del rischio delle costruzioni; Materiali e sistemi costruttivi; Produttori dei materiali da costruzione; Laboratori preposti all'esecuzione e certificazione delle prove sui terreni e sui materiali da costruzione.

CAPO II – Costruzioni e relativi interventi

Nuove costruzioni; Costruzioni esistenti; Costruzioni in corso; Costruzioni temporanee; Elementi strutturali secondari, non strutturali ed impianti; Opere minori; Varianti in corso d'opera

CAPO III – Attività tecnico-amministrative e competenze

Committenza; Progettazione; Direzione dei lavori; Esecuzione; Collaudo; Accertamento di conformità

CAPO IV – Adempimenti tecnico-amministrativi e competenze

Uffici preposti; Denuncia dei lavori e deposito del progetto; Autorizzazione per l'inizio dei lavori; Varianti in corso d'opera; Relazione a strutture ultimate; Certificato di collaudo statico; Certificato di conformità statica

BOZZA DI TESTO DELL'ARTICOLATO IN DISCUSSIONE

PARTE I – GENERALITÀ

PARTE II – URBANISTICA E TERRITORIO

PARTE III – RESISTENZA E STABILITÀ DELLE COSTRUZIONI

[…]

CAPO V – Disposizioni particolari

Deroghe all'osservanza delle norme tecniche; Costruzioni ed interventi pubblici e/o ad uso pubblico; Costruzioni ed interventi di speciale valore storico-artistico; Costruzioni ed interventi provvisori in seguito ad emergenze

PARTE IV – REQUISITI PER LA FRIUZIONE E LA SICUREZZA NELL'IMPIEGO

PARTE V – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI

PARTE VI – AGIBILITÀ, VIGILANZA, PROVVEDIMENTI E SANZIONI

CAPO I – Agibilità delle costruzioni

Agibilità delle costruzioni; Condizioni di sicurezza statica

CAPO II – Vigilanza e competenze

Controlli amministrativi e competenze; Controlli degli adempimenti relativi alla sicurezza statica

CAPO III – Provvedimenti e competenze

Provvedimenti e competenze; Provvedimenti per inadempimenti relativi alla sicurezza statica

CAPO IV – Responsabilità e sanzioni

Responsabilità e sanzioni; Sanzioni per inadempimenti relativi alla sicurezza statica

PARTE VII – ANAGRAFE E ANAGRAFICA DELLE COSTRUZIONI

BOZZA DI TESTO DELL'ARTICOLATO IN DISCUSSIONE

Il Gruppo propone inoltre la riformulazione di un nuovo Testo in linea con il Regolamento UE n. 305/2011 ovvero articolato in funzione dei requisiti delle opere di costruzione, come segue:

PARTE VI – AGIBILITÀ, VIGILANZA, PROVVEDIMENTI E SANZIONI

[…]

CAPO IV – Responsabilità e sanzioni

Responsabilità e sanzioni; Sanzioni per inadempimenti relativi alla sicurezza statica

PARTE VII – ANAGRAFE E ANAGRAFICA DELLE COSTRUZIONI

CAPO I – Anagrafe delle costruzioni

Anagrafe delle costruzioni; Soggetti competenti e uffici preposti

CAPO II – Anagrafica delle costruzioni

Anagrafica delle costruzioni; Soggetti competenti e uffici preposti; Contenuti relativi al sistema strutturale

PARTE VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Abrogazioni (Elenco disposizioni abrogate – L. n. 1086/1971, L. n. 64/1974, O.P.C.M. n. 3274/2003, relativi allegati (1-Criteri per l'individuazione delle zone sismiche, 2-Norme tecniche per il progetto la progettazione e l'adeguamento sismico degli edifici, 3-Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti, 4-Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e di sostegno dei terreni) e aggiornamenti (O.P.C.M. n. 3316/2003, O.P.C.M. n. 3333/2004, O.P.C.M. n. 3431/2005); Entrata in vigore